

Profili di diritto penale nella pratica dello scialpinismo.

Dr. Riccardo Crucoli, Giudice penale Tribunale di Genova



**Riccardo
Crucoli**

SCHEMA GENERALE

- 1) delimitare gli ambiti.
- 2) la valanga e il DPCM 12.8.2019.
- 3) Il fuori pista e la pista di fatto.
- 4) la guida alpina, l'istruttore del CAI, la guida di fatto.
- 5) casi concreti (Paneveggio e Chamolet)
ma...solo a parole!

Sezione I: delimitare gli ambiti.



È possibile trattare il tema degli incidenti sulla neve sotto vari profili:

A) incidenti in pista, tra sciatori;

B) incidenti in pista, contro ostacoli od oggetti;

C) incidenti "vicino alla pista";

D) incidenti in "territorio libero"

E) conseguenze per il gestore degli impianti, per l'utente/praticante, per l'accompagnatore.

Sono diversi i profili di responsabilità per omicidio, lesione colposa o valanga (cioè disastro colposo: 449 cp). Per ciascuno di tali profili sono sorti problemi e, ovviamente, soluzioni soprattutto pretorie.

La colpa: presupposti normativi; sentenza di Viareggio (Cass. sez. IV 32899/21) e ridefinizione del concetto.

Le definizioni del D.Lgs 40/21: pericolo tipico ed atipico; sci alpinismo, sci alpino, sci fuori pista.



Giurisprudenza.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha segnato, in modo costante, alcune tracce per coprire le lacune normative.

Cosa è pista e cosa non lo è: raccordi; fuori pista volontario e consapevole; volontario e inconsapevole; involontario e inconsapevole.

Pista di fatto.

Nella pista: pericoli tipici ed atipici

Cassazione n. 1257 del 19.1.2018 e CA Trento n. 214 del 9.5.2019: il noto caso del "Bosco di Paneveggio".

Problemi connessi alla colpa ed in particolare alla prevedibilità ed all'evitabilità.



Di cosa parliamo oggi

Oggi parliamo solo di:

- cosa avviene fuori dalle piste;
- colpa (e non di dolo);
- chi ne risponde (senza interazione; con interazione: accompagnamento anche di fatto).

Dunque in sostanza di omicidio colposo, lesioni personali colpose e disastro colposo (cioè valanga) e dei profili di affidamento a soggetti qualificati.



Lo sci dentro la pista. Cosa cambia. Breve accenno.

Maggiormente coinvolti i gestori nelle scelte; previsione della figura del direttore della pista .

Maggiore classificazione normativa delle piste , obbligatoria.

Dovere di dare informazione precisa sulle mappe, piste di raccordo, condizioni meteo, .

Piste di allenamento predisposte da chi allena.

Obbligo per gestori di dare informazioni su pericoli atipici; neutralizzare i pericoli; banca dati incidenti.

Autoresponsabilità: velocità e obbligo prudenza; precedenza; incrocio; stazionamento; scelta della pista.

Assicurazione obbligatoria; casco sotto i 18 anni; accertamenti alcolemici; sanzioni con ritiro skipass



**Riccardo
Crucioli**

SEZIONE II: la valanga



Cosa è «la valanga» per il diritto penale

un evento anche non eccezionale o immane ma tale da comportare conseguenze gravi, complesse ed estese; un “*macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto*” (cfr Cass. sent. n. 7941 del 19/11/2014); “*un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile*” (Cass. sent. n. 14859 del 13/03/2015). “*disastro*”.

È allora doveroso prendere atto che l’evento deve necessariamente assumere dimensioni notevoli (si deve trattare dunque di una caduta di neve significativa).

Libro II Titolo VI cp “delitti contro l’incolumità pubblica”. bene giuridico (e cioè il valore fondamentale) è preservare l’integrità fisica di un numero indeterminato e rilevante di persone (Cass. sez. 4, sentenza n. 15444 del 18/01/2012), considerate non nella loro individualità ma in una dimensione collettiva.

Cass. sez. 1 13.11.2003 n. 4040: l'evento di frana, rilevante agli effetti della legge penale nella fattispecie dolosa prevista dall'art. 426 cod.pen. ed in quella colposa prevista dall'art. 449 cod.pen., consiste in un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, senza che sia necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge.

Cass. Sez. 1 1.10.1993 n. 750: non rientra nella fattispecie (inondazione o frana) prevista dall'art. 426 cod. pen., come pure nell'ipotesi colposa di cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge; tuttavia non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.

VALE ANCHE PER IL 434 CP: DISASTRO INNOMINATO

Sez. 4, Sentenza n. [36626](#) del 05/05/2011 Il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del **mero pericolo concreto** del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (fattispecie di reiterata abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera).

C. Cost. 1.8.2007 n. 327: non è un vulnus al principio della determinatezza delle norme, con riferimento sia al disastro sia al pericolo per l'incolumità pubblica; è norma di chiusura che si determina sulla base delle specie preliminarmente enumerate

ANTROPIZZAZIONE

Poiché il bene giuridico è la tutela dell'integrità fisica di un numero indeterminato e rilevante di persone, per aversi valanga per il diritto penale è indispensabile che la caduta della massa nevosa avvenga in una zona ove è probabile la presenza umana: antropizzazione.

DPCM 12.8.2019: per aree antropizzate si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali:

- la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento);
- le altre infrastrutture di trasporto pubblico;
- le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria;
- singoli edifici abitati permanentemente (ancorchè non asserviti da viabilità pubblica ordinaria)
- aree sciabili attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, di seguito «aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali).

E basta????

Il DPCM 12.8.2019 in sintesi.

Per cercare di arginare la responsabilità dei gestori e dei Sindaci, con il DPCM in esame è stata data una definizione a:

- territorio aperto: *"tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate ... ed alle aree sciabili gestite ... non soggette ai compiti di vigilanza e gestione ... il territorio aperto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo";*

- aree antropizzate: viabilità pubblica ordinaria; infrastrutture di trasporto pubblico; aree urbanizzate asservite da viabilità pubblica; singoli edifici abitati permanentemente; aree sciabili attrezzate;

È servito? Boh.... Cass. IV 14263/19 sembra dire di no

Riccardo
Crucioli

Cass. 14263/19 su Livigno.

Caso concreto: due sciatori tedeschi (Ratze) 426 e 449 cp fatto del 1.4.2011; prendono seggiovia ed escono dalla pista palinata (la Valfin Monteneve); pericolo valanghe segnalato e bollettino 3/5 Staccano tre valanghe e vengono osservati; poi identificati (anche se problemi di fatto per le tracce di snowboard e sci).

Sondrio e CA Milano: pericolo presunto per legge; Cassazione: distingue tra pericolo:

- concreto: necessario accertare il sorgere di una situazione di effettivo pericolo per la p.i.;

- presunto: non necessaria la prova, presunzione iuris et de jure; rilevante possibilità sulla base della comune esperienza;

- astratto: conforme al tipo solo il fatto che esprima davvero una potenzialità offensiva; necessaria almeno una minima offensività

Cass. 14263/19 su Livigno.

Corte cost. 286/74; 333/91;....225/08: problema per pericolo presunto. Siamo dunque in pericolo astratto:

Verifica EX ANTE ed accertamento del pericolo alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell'espansività e della potenza del danno materiale, verificando se fosse o non fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone.

Necessaria verifica di una pur apprezzabile concretezza

IRCOCERVO....

Confermano la condanna ritenendo che a nulla rileva la non antropizzazione "posto che altri sciatori o praticanti altri sport o semplici passeggiate sulla neve, che avessero, come gli imputati, impegnato il pendio fuori pista, avrebbero potuto subire gravi danni trovandosi al di sotto del livello di distacco della neve". Dubbio: non è forse un pericolo presunto????

SEZIONE III:

Il fuori pista, la pista di fatto.



Riccardo Crucoli

Posizione di garanzia per i gestori di aree sciabili.

Obbligo di protezione è proiezione della posizione di garanzia:

Pericoli tipici: quelli connessi al tipo di attività che si svolge: freddo, ghiaccio, vento, altri sciatori.

Pericoli atipici: quelli che lo sciatore non si attende di trovare e che sono diversi da quelli connotati a quel quid di pericolosità insito nell'attività;

Pericoli esterni? Cass. Pen. 27861/04 è pericolo esterno o tipico o atipico scivolare fuori dalla pista?

Cassazione 38368/2016

pericoli esterni

Il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma a cui si può andare incontro in caso di uscita di pista solamente qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta, per la conformazione naturale del percorso (cfr. Sez. 4, n. 27861 del 20/04/2004 Ud. -dep. 21/06/2004- Rv. 229073). Se, però, è vero che l'obbligo di protezione riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività, deve, altrettanto certamente, escludersi che un tale obbligo di protezione si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni se non quelli derivanti da una fuoriuscita "altamente probabile" dalla pista (v. anche sez. fer., n. 37267 del 13/08/2015).

Ancora... 15.2.2015 n. 14606 Seber

Non è configurabile, quindi, in capo al gestore dell'area sciabile, alcun obbligo di protezione nei confronti degli sciatori che abbiano abbandonato la pista battuta, volontariamente, o anche erroneamente e inconsapevolmente, ad esempio per eccessiva velocità o per disattenzione, e si siano trovati fuori pista. Il terreno innevato che si trova fuori della pista da sci, infatti, è estraneo al controllo del gestore della stessa, con la conseguenza che questi non è garante dei beni giuridici esposti ad eventuali pericoli che quel terreno possa presentare.

Ne consegue che la protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, specie quando questa -come nel caso che occupa- sia sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza, non potendo certo ritenersi che tutto il percorso debba essere contornato da reti di protezione, cosa non prevista neppure dalla citata determina dirigenziale PAT.

caso concreto Cass. 44796/2015

Un minore esce apposta dalla pista per rientrarvi saltando sul “dente” del bordo pista; nel farlo investe una sciatrice. GdP di Bressanone lo assolve; Cassazione annulla: *“l’obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell’attività; certo, deve escludersi che un tale obbligo di protezione si possa dilatare sino a comprendervi i cd. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore, nel caso in esame, doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi”*.

Fuori pista ... o no?



Riccardo Crucoli

FUORIPISTA

CONSAPEVOLE + VOLONTARIO

INCONSAPEVOLE + INVOLONTARIO

INCONSAPEVOLE + VOLONTARIO

La pista di fatto

Tribunale di Genova (14.1.2015) le “*piste di fatto*” sono “*percorsi inseriti nel comprensorio sciistico che, pur non rientrando tra le piste tracciate e delimitate, vengono per consuetudine utilizzate dagli sciatori e che imporrebbero... oneri cautelari a carico dei gestori delle piste aggiuntivi rispetto a quelli che la L. 363/03 limita alle piste, escludendo espressamente, all’art. 17, la responsabilità del concessionario e del gestore degli impianti di risalita per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Pur in mancanza di una definizione normativa di comprensorio sciistico, la giurisprudenza si è orientata a riconoscere una posizione di garanzia dei gestori delle piste anche all’interno di aree sciabili non propriamente definite piste che, per la loro collocazione in prossimità delle piste e perché è facile accedervi anche per disattenzione o imperizia, vengono agevolmente e frequentemente percorse dagli utenti.*”

Cass. 39619/07

percorso fuori pista: variante annessa alle piste gestite, e notoriamente utilizzato - malgrado i cartelli inibitori - persino dai maestri di sci con i loro scolari;

la conoscenza da parte degli imputati di un tale pericolo, connesso alle piste gestite, era assolutamente concreto, e per giunta insidioso per l'utente (non essendo il torrente visibile), ed aveva fatto sorgere a loro carico l'obbligo di impedire l'evento dannoso;

la colpa contestata non muoveva da una norma specifica ma dai principi generali in tema di colpa: la responsabilità della società non avrebbe potuto certo estendersi a tutta la montagna, ma in presenza di un pericolo conosciuto ed attuale sussisteva l'obbligo di evitare l'evento;

sia i cartelli di invito a non uscire dalle piste, sia quello specifico di rischio di caduta (apposto dopo le cadute verificatesi due giorni prima), non potevano considerarsi idonei ad inibire e prevenire il rischio: i primi perché troppo generici, l'altro perché era di mero pericolo e posto a valle del pericolo stesso;

la condotta doverosa sarebbe stata quella di chiudere il passaggio ovvero segnalare la pista come chiusa con un cartello, vigilando sull'osservanza del divieto;

Lo sci fuori pista.

Art. 17 l. 363/03: sci fuori pista e sci alpinismo

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 26 Dlgs 40/21: Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano ... rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

SEZIONE IV

LA GUIDA ALPINA, L'ISTRUTTORE CAI, LA GUIDA DI FATTO



Riccardo Crucoli

Legge 6/1989

Guida alpina: accompagnatori professionali.

Istruttore CAI: non professionali.

La differenza non è solo questa: la guida può svolgere attività verso i clienti mentre l'istruttore solo verso i soci CAI.

Problemi verso l'AMM e verso le figure nuove (come il GAE).

348 cp?

Le guide di fatto?

Posizione di garanzia.

Può nascere non solo per contratto ma anche per assunzione volontaria ed unilaterale di compiti di tutela.

Presa in carico del bene accrescendone la possibilità di salvezza o scelta elettiva di affrontare un rischio in ragione della presenza di un accompagnatore esperto.